

Codice di *Internal Dealing*

Premessa.

Conafi Prestito S.p.A. (di seguito la “**Società**”) ha adottato il presente Codice di *Internal Dealing* (“**Codice**”) in conformità a quanto disposto dall’art. 114, comma 7, del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato (“**TUF**”) e dalle relative disposizioni di attuazione contenute negli articoli da 152-*sexies* e ss. del Regolamento CONSOB n. 11971/1999 (“**Regolamento Emittenti**”).

1. Definizioni.

Ai fini del presente Codice si intendono per:

1.1 “Soggetti Rilevanti”:

- a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società;
- c) gli ulteriori soggetti, individuati dal Consiglio di Amministrazione; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione al Soggetto Preposto, come di seguito definito, il quale provvederà prontamente ai sensi dell'art. 6.1 del Codice;
- d) qualora la Società detenga una partecipazione in una società direttamente o indirettamente controllata e il valore contabile di tale partecipazione rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio approvato (“**Società Controllata Significativa**”), i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tale Società Controllata Significativa, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società Controllata Significativa che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della Società Controllata Significativa;
- e) chiunque altro detenga, direttamente o indirettamente, una partecipazione, calcolata ai sensi dell'art. 118 del Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società (ciascuno, “**Azionista Rilevante**”).

Il Soggetto Preposto, come di seguito definito, è tenuto a individuare i dirigenti, della Società e delle Società Controllate Significative, obbligati a effettuare le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, e dare informazione ad essi dell’avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.



1.2 **“Persone Strettamente Legate”**:

- a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti (ciascuno, **“Familiare Rilevante”**);
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o un Familiare Rilevante sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche controllate, direttamente o indirettamente, da un Soggetto Rilevante o da un Familiare Rilevante;
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante;
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di un Familiare Rilevante.

1.3 **“Azioni”**: le azioni emesse dalla Società.

1.4 **“Strumenti Finanziari Collegati”**:

- a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate.

1.5 **“Operazioni Rilevanti”**: le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi a oggetto le Azioni o gli Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente ovvero per il tramite di interposta persona, fatta eccezione per:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5.000 (cinquemila) euro entro la fine di ciascun anno solare. L'importo per gli Strumenti Finanziari Collegati è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. Il controvalore di 5.000 euro è calcolato sommando le operazioni relative alle Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante;



- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante;
- le operazioni effettuate dalla stessa Società e da società da essa controllate.

1.6 “**Soggetto Preposto**”: Dott. Mauro Pontillo, il quale è preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni Rilevanti.

2. **Obblighi di comunicazione dei Soggetti Rilevanti.**

2.1 I Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro due giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2.2 Gli Azionisti Rilevanti devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

2.3 I Soggetti Rilevanti dovranno effettuare le comunicazioni di cui al presente art. 2 mediante invio del modulo, di cui all'Allegato 1 al Codice, completo di tutte le informazioni nello stesso specificate, al Soggetto Preposto tramite uno dei seguenti mezzi:

- consegna o spedizione a mezzo raccomandata A/R, presso la sede amministrativa di Conafi in Torino, Via Cordero di Pamparato n.15 – all’attenzione del Soggetto Preposto dott. Mauro Pontillo; o
- trasmissione a mezzo fax al numero 011/3719488 attenzione dott.Mauro Pontillo; o
- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: registro@conafi.it

3 – **Comunicazioni alla Consob e al pubblico**

3.1 La Società, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, tramite il Soggetto Preposto, effettua le comunicazioni relative alle Operazioni Rilevanti, alla CONSOB e al pubblico, provvedendo a:

- i) comunicare alla CONSOB le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.1 del Codice entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione dell'Operazione Rilevante;
- ii) comunicare alla CONSOB le informazioni ricevute ai sensi dell'art. 2.2 del Codice entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione Rilevante;
- iii) comunicare al pubblico, con le modalità previste dall'art. 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi degli articoli 2.1 e 2.2 del Codice entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

3.2 Rimangono in ogni caso fermi gli obblighi di comunicazione al pubblico e alla CONSOB di cui agli artt. 87 e 101 del Regolamento Emittenti.

- 3.3 Le comunicazioni alla CONSOB sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui all'art. 2.3 tramite, alternativamente:
- trasmissione a mezzo fax al numero 06.8477612;
 - trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica: INTERNALDEALING@CONSOB.IT;
 - il NIS.
 - altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla CONSOB e pubblicate sul sito web della stessa.

- 3.4 Le comunicazioni al pubblico sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui all'art. 2.3: (i) alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana; ovvero (ii) al NIS.

4. Divieti e limiti al compimento di Operazioni Rilevanti

- 4.1. È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate di compiere Operazioni Rilevanti nei 15 giorni precedenti l'approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, del progetto di bilancio, della relazione semestrale e delle relazioni trimestrali.
- 4.2 Eventuali deroghe al divieto potranno essere concesse, per fondati motivi, dal Consiglio di Amministrazione della Società.
- 4.3 Il Consiglio di Amministrazione della Società ovvero, in casi di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, anche disgiuntamente, si riservano la facoltà di vietare o limitare il compimento di Operazioni Rilevanti in altri periodi dell'anno.

5. Inosservanza del Codice.

- 5.1 Il presente Codice ha efficacia obbligatoria.
- 5.2 L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco della Società o di sue controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
- 5.3 L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente Codice da parte dei Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal Presidente, dal Vice Presidente e/o dall'Amministratore Delegato quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. Il Presidente, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato, ovvero gli organi competenti su indicazione del Presidente, del Vice Presidente o dell'Amministratore Delegato, potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.
- 5.4 L'inosservanza degli obblighi prescritti dal Codice da parte di Soggetti Rilevanti che siano consulenti o collaboratori della Società o di sue controllate potrà essere valutata dal



Presidente, del Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato quale eventuale violazione del vincolo fiduciario o contrattuale. Il Presidente, il Vice Presidente e/o l'Amministratore Delegato potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze.

- 5.5 La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento dalle Persone Strettamente Legate, in violazione del Codice.

6. Accettazione del Codice e trattamento dei dati personali

- 6.1 Il Soggetto Preposto provvede a consegnare una copia del Codice ai Soggetti Rilevanti.
- 6.2 All'atto del ricevimento del Codice, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione, redatta secondo il formato di cui all'Allegato 2 al Codice, attestante, tra l'altro:
- l'integrale accettazione dei contenuti del Codice,
 - l'impegno a rendere nota alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti, nonché a far sì – ai sensi dell'art. 1381 del codice civile - che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente a tali obblighi;
 - il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile.
- 6.3 Il Soggetto Preposto redige e aggiorna l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato il Codice e conserva le relative dichiarazioni di conoscenza ed accettazione.

7. Modifiche ed Integrazioni

- 7.1 Il Codice potrà essere modificato e/o integrato dal Consiglio di Amministrazione della Società, nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a seguito di modifiche normative o regolamentari incidenti sulla sua predisposizione.
- 7.3. Il Soggetto Preposto provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni del Codice e a ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti del Codice.

8. Entrata in vigore del Codice

Il Codice entra in vigore a far data dalla data di ammissione a quotazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione

